



Disciplina della professione di guida turistica

A.C. 1556

Dossier n° 74 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
5 dicembre 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1556
Titolo:	Disciplina della professione di guida turistica
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	15
Commissione competente :	X Attività produttive
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

Il disegno di legge di iniziativa del Governo recante "disciplina della professione di guida turistica", presentato al Senato il 2 agosto 2023 e approvato in prima lettura il 15 novembre 2023, è stato dichiarato, a completamento della manovra di bilancio 2023-2025, quale collegato alla decisione di bilancio con la nota di aggiornamento al DEF 2022 e dal Documento di economia e finanza 2023.

Il disegno di legge è stato assegnato alla Commissione Attività produttive, che ne ha avviato l'esame il 23 novembre 2023.

Il disegno di legge consta di quindici articoli.

L'articolo 1 precisa che il disegno di legge in esame è volto a disciplinare la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone i principi fondamentali. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto di tali principi. Le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

L'articolo 2 definisce "guida turistica" il professionista abilitato ai sensi degli articoli 4, 6 o 13 del disegno di legge in esame. Qualifica come attività propria della guida turistica l'illustrazione e l'interpretazione, nel corso di visite guidate, del significato dei beni che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano. Individua il fine di tali visite guidate nell'evidenziazione delle caratteristiche e dei valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici e paesaggistici del patrimonio nazionale, nella valorizzazione, nella tutela e nella trasmissione della conoscenza di tale patrimonio e nella qualità delle prestazioni rese.

L'articolo 3 subordina l'esercizio della professione di guida turistica al superamento di un esame di abilitazione o al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero. Per esercitare la professione richiede il possesso di una copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale. Prevede, infine, che negli istituti e nei luoghi della cultura aperti al pubblico non possa essere ostacolato l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di guida turistica.

L'articolo 4 disciplina l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo e consistente in una prova scritta, una orale e una tecnico-pratica. Tali prove riguardano alcune materie indicate direttamente dalla norma, ulteriori materie la cui individuazione è demandata ad un decreto ministeriale, nonché l'accertamento delle competenze linguistiche, comprovate da certificazioni i cui livelli sono dettagliati nel comma 2. Per far fronte alle spese relative all'esame di abilitazione è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 e di 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

L'articolo 5 dispone l'istituzione, presso il Ministero del turismo, dell'elenco nazionale delle guide turistiche; ne disciplina la struttura e l'aggiornamento, autorizzando la spesa di 300 mila euro per l'anno 2024 per la costituzione di un'apposita piattaforma informatica e di 50 mila euro annui dall'anno 2025 per le spese di tenuta dell'elenco. Agli iscritti all'elenco è consentito l'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal MITUR un tesserino personale di riconoscimento da esibire durante lo svolgimento della professione.

L'articolo 6 disciplina l'esercizio in Italia della professione di guida turistica sulla base di titoli conseguiti all'estero. I cittadini dell'UE, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera già abilitati allo svolgimento della professione in conformità alla normativa di tali Stati possono svolgere la loro attività in Italia su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione o in maniera stabile, previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, ovvero, in alternativa, previo compimento di un tirocinio di adattamento di 24 mesi. Si prescrive, in ogni caso, la certificazione della conoscenza di due lingue. Qualora la qualifica professionale sia stata conseguita in altri Stati, la qualifica è riconosciuta previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana. Il comma 6 indica le certificazioni linguistiche richieste. Le prove attitudinali sono indette dal Ministero del turismo e consistono nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica conseguita all'estero sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco nazionale delle guide turistiche e possono esercitare la professione su tutto il territorio nazionale. Il Ministero del turismo è l'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione e a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero.

L'articolo 7 prevede che le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale possano acquisire specializzazioni, tematiche e territoriali, mediante la partecipazione a corsi autorizzati dal Ministero del turismo. Il superamento dei corsi di specializzazione consente l'iscrizione in apposite sezioni dell'elenco nazionale. Le guide turistiche sono poi tenute a frequentare, con cadenza almeno triennale, corsi di aggiornamento autorizzati dal Ministero del turismo. Il comma 4 demanda l'individuazione degli ambiti e delle modalità di specializzazione e di aggiornamento, nonché le sanzioni in caso di inadempimento dell'obbligo di aggiornamento, ad uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria.

L'articolo 8 prevede la costituzione, da parte dell'ISTAT, di uno specifico codice ATECO per le attività inerenti alla professione di guida turistica.

L'articolo 9 prevede che le guide turistiche, munite di regolare tesserino personale di riconoscimento, possano entrare gratuitamente in tutti gli istituti e i luoghi della cultura aperti al pubblico, di proprietà dello Stato, di altri enti pubblici, degli enti territoriali o di istituti religiosi, nell'esercizio della propria professione o per finalità di studio e formazione.

L'articolo 10 dispone che i compensi per le prestazioni professionali debbano essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

L'articolo 11 prevede l'obbligo per le guide turistiche di esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento e fornire all'utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.

L'articolo 12 disciplina i divieti e le sanzioni in materia di esercizio abusivo della professione di guida turistica.

L'articolo 13 dispone l'abrogazione dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 97 del 2013 che prevedeva l'individuazione di siti di particolare interesse nei quali lo svolgimento della professione di guida turistica avrebbe richiesto una specifica abilitazione. Stabilisce inoltre che le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame vengano iscritte, a domanda, nell'elenco nazionale e venga loro rilasciato il tesserino personale di riconoscimento. Le guide abilitate in una o più regioni sono iscritte nelle apposite sezioni dell'elenco nazionale recanti la specializzazione tematica e territoriale acquisita. Il comma 4 prevede inoltre che le guide turistiche già abilitate continuino a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo istitutivo dell'elenco nazionale. Il comma 5 aggiorna il testo dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n. 206 del 2007, indicando il Ministero del turismo quale autorità competente per le attività che riguardano il settore turistico.

L'articolo 14 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, comma 2, e indica la fonte di copertura finanziaria. Rinvia a successivi decreti attuativi la definizione dei contributi a carico dei soggetti interessati per concorrere alle spese di organizzazione degli esami di abilitazione, nonché a copertura dei costi connessi all'organizzazione delle prove attitudinali, al rilascio dei tesserini di riconoscimento, nonché all'organizzazione di corsi di specializzazione e aggiornamento.

L'articolo 15 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Relazioni allegata o richieste

Il disegno di legge è stato presentato in prima lettura corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnica, dell'Analisi tecnico-normativa e dell'Analisi di impatto della regolamentazione.

Non è disponibile, sebbene preveda oneri a carico della finanza pubblica, il prospetto riepilogativo degli effetti di finanza pubblica.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia di **competenza concorrente** delle professioni di cui all'articolo 117, comma terzo. Tanto che l'articolo 1, nell'indicare la finalità del disegno di legge, afferma che la legge disciplina la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone altresì i principi fondamentali. La stessa disposizione richiama, ad ogni modo, anche l'articolo 117, secondo comma, lettera e), che attribuisce allo Stato la **competenza esclusiva** in materia di tutela della concorrenza.

Il successivo comma 2 rinvia alle regioni la disciplina della professione di guida turistica, nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla legge in esame. Il comma 3 prevede una clausola affinché le disposizioni della legge in esame si applichino nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Si ricorda che, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, in materia di professioni, per i profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale si giustifica una uniforme regolamentazione sul piano nazionale (si veda ad esempio la sentenza n. 98 del 2013).

Rilevano inoltre le competenze in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali, rispettivamente esclusiva dello Stato (art. 117, comma secondo, let. s) e concorrente (art. 117, comma terzo).

A fronte di questo concorso di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

- all'**articolo 4, comma 3** è prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro del turismo volto a individuare le materie, ulteriori rispetto a quelle indicate al comma 1, su cui verte l'esame di abilitazione, nonché a definirne i criteri e le modalità di svolgimento;
- all'**articolo 6, comma 7**, è prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro del turismo volto a stabilire le condizioni alle quali la prestazione erogata da una guida turistica estera può considerarsi temporanea e occasionale, nonché le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale ottenuta all'estero;
- all'**articolo 7, comma 4**, è prevista la previa intesa della conferenza Stato-Regioni, ai fini dell'adozione del o dei decreti del Ministro del turismo, per l'individuazione degli ambiti e delle modalità di specializzazione e aggiornamento professionale, nonché delle misure e sanzioni da adottare in caso di inadempimento agli obblighi di aggiornamento professionale.

Ciò premesso, *si valuti l'opportunità di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali*, con riferimento all'articolo 5, comma 1, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro del turismo per l'istituzione dell'elenco nazionale delle guide turistiche.

Rispetto degli altri principi costituzionali

Rileva, a giustificazione dell'intervento normativo, l'articolo 9, comma secondo della Costituzione, laddove prevede che la Repubblica tuteli il patrimonio storico e artistico della nazione.

L'articolo 2 afferma, infatti, che costituiscono attività propria della professione di guida turistica l'illustrazione e l'interpretazione, nel corso di visite guidate, del valore e del significato dei beni che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano. Aggiunge, poi, che le finalità delle visite guidate comprendono quella di valorizzare, tutelare e trasmettere la conoscenza, corretta e aggiornata, di tale patrimonio, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale.

Attribuzione di poteri normativi

L'articolo 4, comma 3 prevede l'adozione di un decreto del Ministro del turismo che individui le materie, ulteriori rispetto a quelle indicate al comma 1, su cui verte l'esame di abilitazione e ne definisca i criteri e le modalità di svolgimento

L'articolo 5, comma 1, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro del turismo per l'istituzione dell'elenco nazionale delle guide turistiche.

L'articolo 6, comma 7 prevede l'adozione di un decreto del Ministro del turismo volto a stabilire le condizioni alle quali la prestazione erogata da una guida turistica estera può considerarsi temporanea e occasionale, nonché le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale ottenuta all'estero.

L'articolo 7, comma 4 prevede l'adozione di uno o più decreti del Ministro del turismo, per l'individuazione degli ambiti e delle modalità di specializzazione e aggiornamento professionale, nonché delle misure e sanzioni da adottare in caso di inadempimento agli obblighi di aggiornamento professionale.

L'articolo 14, comma 2 prevede l'adozione di decreti del Ministro del turismo, sentito il Ministro dell'economia, per la determinazione dei contributi a carico dei soggetti interessati, a integrale copertura dei costi connessi all'organizzazione degli esami di abilitazione, delle prove attitudinali e dei corsi di aggiornamento e specializzazione, nonché al rilascio di tesserini di riconoscimento.

Cost074	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Attività Produttive	st_attprod@camera.it - 066760-9574	✕ CD_attProd

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.